



COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA

Provincia di L'Aquila

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL REG DATA 02-07-2022	OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITA' TELEMATICA
--	---

L'anno duemilaventidue il giorno due del mese di Luglio alle ore 18:10 nella Sala Congressi del Comune di Civitella Alfedena.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERI	
1	ROSSI GIUSEPPE	Presente
2	ANTONUCCI ADELMO	Presente
3	ANTONUCCI SERENA	Presente
4	ROSSI ETTORE	Presente
5	IANNUCCI DANIELE	Presente
6	IANNUCCI ANNA	Presente
7	COCUZZI EDMONDO	Presente
8	LISTA MARIA	Presente
9	MUSCATELLI FABRIZIO	Presente
10	CRUCIANI ALESSANDRO	Presente
11	PEZZELLA PASQUALE	Presente

ASSEGNATI N. 11; IN CARICA N. 11;
PRESENTI N. 11; ASSENTI N. 0;

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede Giuseppe Rossi nella sua qualità di Sindaco. Partecipa il Vice Segretario Comunale Avv. Davide D'Aloisio. La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ove si dispone che «Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 marzo 2022, **i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza**, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;

DATO ATTO che questa Amministrazione non è dotata di un Regolamento che disciplina le sedute di Consiglio Comunale in modalità di videoconferenza;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali - TUEL) che disciplina le competenze del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che la competenza del Consiglio in materia di disciplina del proprio funzionamento resta confermata dal principio generale dell'ordinamento secondo il quale ciascun organo, ove non previsto in tutto o in parte in altra fonte di produzione del diritto, disciplina da sé il proprio funzionamento;

RILEVATA tuttavia l'opportunità, fortemente accentuata dalle contingenti emergenze sanitarie (si vedano i D.P.C.M. emanati nel periodo della pandemia) di garantire il più celere disimpegno dell'attività di Consiglio Comunale, assicurando massima tempestività nelle decisioni spettanti all'organo di indirizzo e controllo politico - amministrativo, anche attraverso modalità di partecipazione che evitino la necessaria presenza fisica e assicurino comunque ai singoli Consiglieri la possibilità di partecipazione alle sedute;

RILEVATO che le moderne tecnologie possono consentire (anche) lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di audio-conferenza, videoconferenza e teleconferenza;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 1, lett. Q), D.P.C.M. 8 marzo 2020, nella parte in cui stabilisce che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto», esteso all'intero territorio nazionale dall'art. 1, D.P.C.M 9 marzo 2020, disposizioni valide per il periodo dell'emergenza sanitaria conclusasi il 31 marzo 2022;

VISTO il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato nr. 00571 del 10/03/2020, che nel legittimare lo svolgimento delle proprie sedute in remoto afferma quanto segue:

•“Tale conclusione risulta peraltro in linea con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lett. q), D.P.C.M. 8 marzo 2020 (...), nella parte in cui stabilisce che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto», ora esteso all'intero territorio nazionale dall'art. 1, D.P.C.M 9 marzo 2020. Altre disposizioni di legge sono la chiara dimostrazione di un indirizzo legislativo volto a potenziare il ricorso agli strumenti telematici;

RICHIAMATI i seguenti articoli di legge, nei quali il legislatore accoglie la modalità telematica come ordinaria modalità di svolgimento delle attività nella P.A.:

•l'art. 3 bis, l. n. 241 del 1990: “Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”;

•l'art. 14-ter, comma 1, l. n. 241 del 1990: “La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”;

•il d.lgs. n. 82 del 2005 e in particolare:

•l'art. 7 comma 1 laddove si legge che “Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.”;

•l'art. 12 comma 1 ai sensi del quale “Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)” e comma

3 bis “I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo.”;

•l'art. 41 comma 1 che recita “**Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis.**”;

•l'art. 45, comma 1 secondo cui “I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”;

RICHIAMATO più complessivamente il capo I, sezione III, del Dlgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) inerente l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa anche degli enti locali;

ATTESO che in base a tale norma (l'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) pare lecito affermare che:

- la disposizione succitata è la prima ed unica “norma statale” che disciplina specificamente la fattispecie delle sedute di Consiglio e Giunta effettuate in remoto, mediante videoconferenza;

- essa, con la clausola di salvezza espressa “*i consigli e le giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza*”, consolida con disposizione statale ex post la competenza regolamentare degli enti in materia, ma al contempo e per motivi di coerenza sistematica e perequazione, anche il potere regolamentare ordinario ed a regime sulla stessa fattispecie;

- in particolare gli Enti che non abbiano già in precedenza regolamentato la materia:

a) possono effettuare direttamente e temporaneamente le sedute in remoto, nel rispetto delle disposizioni, anche di dettaglio, della norma emergenziale, senza necessità di alcuna normativa regolamentare, ma solo con minima disciplina - non regolamentare - attuativa monocratica (Presidente/Sindaco). Tale facoltà viene meno con la cessazione della situazione di emergenza;

b) possono disciplinare autonomamente la materia anche a regime con apposito regolamento approvato dall'organo collegiale, sulla base della legittimazione ordinaria seppur confermata da una norma di tipo emergenziale, ma senza i limiti o vincoli di dettaglio previsti dalla stessa norma. In specie, in tale caso si potrà prevedere sedute completamente in remoto, con tutti i soggetti legittimati a partecipare a distanza (presidente e segretario compresi).

RITENUTO, pertanto, di adottare la suddetta ipotesi disciplinatoria per assicurare maggior flessibilità al funzionamento telematico dell'Organo ed essendo di prossima implementazione presso questo Comune un applicativo informatico ed i connessi strumenti di connessione che consentono le deliberazioni in remoto;

VISTO, pertanto, il documento allegato contenente le norme regolamentari di cui sopra (Allegato n. 1);

CONSIDERATO che l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica in uno stesso luogo di riunione rappresenta un presupposto non più indispensabile, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

RITENUTA la liceità di una disposizione che preveda la possibilità che la riunione dell'Organo si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti;

RITENUTO, in particolare, necessario che:

- sia consentito al Presidente e al Segretario, anche a mezzo dei propri uffici, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; tutti i componenti dell'organo collegiale debbono avere accesso a strumenti di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza.

RITENUTO che l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in remoto, che richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, è necessaria al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione agli Assessori circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge o chiamate a questo scopo dal Sindaco;

VISTO l'art. 42 TUEL, recante la competenza del Consiglio Comunale e, comunque, nel caso di specie, in virtù della riserva di regolamento posta in capo a ciascun organo per la disciplina del funzionamento di sé medesimo;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i

OMESSO il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, poiché l'approvazione della presente proposta di deliberazione non comporta riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con votazione, indetta dal Sindaco - Presidente, espressa per alzata di mano ed avente il seguente risultato: voti favorevoli n. 11 (undici); contrari n. /; astenuti n. /;

DELIBERA

1) **Di approvare** il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale in modalità a distanza, allegato alla presente quale parte integrante (All. 1);

2) **Di demandare** alla Segreteria l'attuazione amministrativa della presente deliberazione;

3) **Di attestare** che il presente atto è stato redatto in osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di Privacy;

4) **Di provvedere** alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale (sotto-sezione "Provvedimenti" di "Amministrazione Trasparente"), stante che lo stesso rientra negli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013, secondo le modalità stabilite con direttiva interna del Responsabile della Trasparenza;

Quindi, stante l'urgenza, con separata votazione e con voti favorevoli n. 11 (undici); contrari n. / (___/___); astenuti n. / (___/___);

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Allegato 1

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITA' TELEMATICA.

Art.1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del Consiglio Comunale del Comune di Civitella Alfedena.

Art.2-Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite "sedute in modalità telematica" le riunioni del Consiglio Comunale che si svolgono con la seguente modalità:

- uno o più o tutti i componenti, collegato per videoconferenza e/o in videochiamata, partecipi anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione;
- il Consiglio Comunale si assume convocata presso la Sede Comunale.

2. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefonati oppure via internet o satellite).

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni deve garantire la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - a) la segretezza della seduta;
 - b) l'identificazione degli intervenuti;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - d) la visione degli atti della riunione;
 - e) lo scambio di documenti;
 - f) la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
 - g) la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale o di sistemi informatici di condivisione di files (ad es. Cloud, Messaggistica istantanea, ecc.).

Art. 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La convocazione delle adunanze del Consiglio comunale per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata, a cura del Sindaco, a tutti i componenti dell'Organo anche telefonicamente o via Messaggistica istantanea o a mezzo e-mail.
2. Nel caso di seduta telematica, uno o più o tutti i componenti della Giunta potranno essere collegati per videoconferenza/videochiamata dal Palazzo comunale ovvero da altri luoghi. Tutti i partecipanti, incluso il Segretario Comunale, possono essere collegati da sedi diverse da quella Comunale.
3. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
4. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche il Consiglio, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza

dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.

5. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.

6. Ogni seduta del Consiglio comunale può svolgersi, oltre alle forme "in presenza" e "da remoto" altresì in forma mista. S'intende, con la stessa, la contestuale partecipazione simultanea fisica (di persona, presso la Sala Consiliare o altro luogo di riunione individuato) con quella tramite collegamento da remoto alla piattaforma telematica di riunione. Va, in tal caso, garantito atto della contestualità partecipativa tra i Consiglieri collegati da remoto e quelli in presenza per tutta la durata della seduta, verbalizzando le eventuali assenze, con relativa ricaduta consequenziale sui lavori in corso dell'Assemblea. La seduta mista è da intendersi come forma attuativa del moderno indirizzo tecnologico e non esclusivamente come una forma di limitazione delle sedute in base alle regolamentazioni delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 le quali, in ogni caso, fino al definitivo termine della pandemia, dovranno comunque continuare a garantire condizioni di massima sicurezza per quanto concerne i riuniti in presenza (fisica).

7. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, nominativamente.

8. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

9. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente del Consiglio che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.

10. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Sindaco riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 5 – Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente Regolamento è approvato con delibera di Consiglio Comunale ed entra in vigore dalla data della sua esecutività.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO - PRESIDENTE
F.TO GIUSEPPE ROSSI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.TO AVV. DAVIDE D'ALOISIO

Il sottoscritto, visti gli atti d' Ufficio,

ATTESTA:

(x) Che la presente deliberazione è stata affissa all' all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune di Civitella Alfedena (art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n.69) il 28-07-2022, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Li 28-07-2022

IL MESSO COMUNALE
F.TO GIORGIO VIOLA

Il sottoscritto, visti gli atti d' Ufficio,

ATTESTA:

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

Li

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.TO AVV. DAVIDE D'ALOISIO

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
AVV. DAVIDE D'ALOISIO
